



COMUNICATO UFFICIALE N. 35 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 41/AA al N. 45/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 939 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Roberto LEONCINI e della società POL. ROSATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO LEONCINI, all'epoca dei fatti Presidente della società POL. ROSATESE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43, comma 5, delle NOIF, in quanto, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione in data 24/1/2019 dell'accertata inidoneità all'attività sportiva agonistica del proprio calciatore FORGES GIANLUCA nato il 26/5/1997, ometteva di informarne immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, il Comitato Regionale Lombardia, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, come ammesso dalla stessa società;

POL. ROSATESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al predetto tesserato, suo legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LEONCINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. ROSATESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LEONCINI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. ROSATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 716 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Edgar Alfredo SCHURTZ, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDGAR ALFREDO SCHURTZ, calciatore della A.S.D. Real Dem Calcio a 5, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2019/2020, l'attività di tecnico per la Società Francavilla Calcio 1927, pur sprovvisto del necessario tesseramento e della necessaria abilitazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edgar Alfredo SCHURTZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 15 giorni di squalifica per il Sig. Edgar Alfredo SCHURTZ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 828 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Manuel Luca PIGHETTI e della società A.S.D. AUSONIA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUEL LUCA PIGHETTI, calciatore tesserato della società Academy Ausonia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, in occasione dell'incontro di calcio in data 25.01.2020, valevole per il campionato giovanissimi Lombardia 2006, disputato tra le società ASD Cesano Boscone Idrostar e ASD Academy Ausonia, una condotta discriminatoria recante offesa, denigrazione ed insulto per origine etnica ai danni del calciatore della squadra avversaria Lin Xin Qi;

A.S.D. AUSONIA ACADEMY, per responsabilità concorrente ed oggettiva, ex art. 28, comma 5, ed art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato calciatore al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca PIGHETTI per conto del figlio minore Manuel Luca PIGHETTI e dalla Sig.ra Serena Ruffaldi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AUSONIA ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Manuel Luca PIGHETTI più obbligo di frequenza a n. 5 (cinque) seminari organizzati dalla società A.S.D Ausonia Academy, presso la sede, aventi scopo illustrativo della valorizzazione dell'integrazione sociale e lavorativa dei migranti, nonché promozionale di iniziative volte a prevenire e contrastare la discriminazione, la xenofobia ed il fenomeno del razzismo, della durata di almeno 60 minuti ciascuno e con la partecipazione di uno psicologo dell'età evolutiva ed adolescenziale che ne attesterà la partecipazione con l'invio della certificazione stessa all'Ufficio della Procura Federale, e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AUSONIA ACADEMY più l'organizzazione da parte della società stessa, presso la propria sede, di n. 5 (cinque) seminari aventi scopo illustrativo della valorizzazione dell'integrazione sociale e lavorativa dei migranti, nonché promozionale di iniziative volte a prevenire e contrastare la discriminazione, la xenofobia ed il fenomeno del razzismo, della durata di almeno 60 minuti ciascuno e con la partecipazione di uno psicologo dell'età evolutiva ed adolescenziale che attesterà la partecipazione del soggetto avvisato, Manuel Luca PIGHETTI, con invio della certificazione stessa all'Ufficio della Procura Federale;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 917 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. PALAZZUOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. PALAZZUOLO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato Sig. Nicolò Foschini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emilio Visani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALAZZUOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALAZZUOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 274/AA DEL 19 GIUGNO 2020

A seguito di un mero errore materiale, si pubblica in allegato il testo corretto dell'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva relativo ai tesserati Besmir DEDA, Davide VIOLA, Gian Pietro PASSARINI e alla società ROGOREDO 1984 ASD.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI, e della società ROGOREDO 1984 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

BESMIR DEDA, calciatore della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della Società suddetta alla gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 *Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984* del 28.09.2019;

DAVIDE VIOLA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 *Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984* del 28.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore DEDA BESMIR, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara;

GIAN PIETRO PASSARINI, Presidente e legale rappresentante della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l'utilizzo del calciatore DEDA BESMIR nella gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 *Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984* del 28.09.2019, sebbene lo stesso fosse squalificato;

ROGOREDO 1984 A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione del fatto i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ROGOREDO 1984 A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica nel Campionato di competenza per il Sig. Besmir DEDA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Davide VIOLA, 30 giorni di inibizione per il Sig. Gian Pietro PASSARINI, e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Categoria Lombardia Stagione Sportiva 2019-2020 e € 300 (di ammenda per la società ROGOREDO 1984 A.S.D.);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.